



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Repertorio n.

CONVENZIONE DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

La Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. 01279680480, PEC sc-psicologia@pec.unifi.it con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, e sede operativa in Firenze, Via della Torretta n. 16, cap. 50137, d'ora in poi denominata "Scuola" rappresentata dalla Presidente Prof.ssa Annamaria Di Fabio, nata a Piombino (LI) il 11/02/1963 che delega alla firma della presente convenzione il Prof. Claudio Sica (Delegato della Scuola alle Strutture del Tirocinio post lauream)

E

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- l'art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali;
- l'art. 1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: Psicologia generale; Psicologia clinica; Psicologia sociale; Psicologia dello sviluppo;
- l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;

- l'art. 52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ha istituito la classe delle lauree magistrali LM-51 – Psicologia;
- tra la Scuola di Psicologia e l'Ordine degli Psicologi della Toscana sono intercorsi accordi sulle modalità di svolgimento del tirocinio.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio pratico post-lauream si configura come un'attività finalizzata all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo, così come definita dall'art. 1 della L. 18/2/89 n. 56 ed alla progressiva costruzione dell'appartenenza del tirocinante alla comunità professionale.
2. Tale attività sarà realizzata nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Ente e si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);
 - b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.
3. Si considerano, pertanto, attività di tirocinio tutte quelle esperienze realizzate dall'Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore.
4. L'Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico semestrale, nell'area **Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione**.
5. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Ente.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Ente, che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno cinque

anni.

3. Ogni tirocinio ha la durata di un semestre, con inizio il 15 marzo o il 15 settembre. Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 450 ore a semestre, suddivise in almeno 105 giorni a semestre per i laureati in Psicologia ex tabella XXXIV; 500 ore a semestre per coloro in possesso di Laurea Specialistica (classe 58/S) o Laurea Magistrale (classe LM-51). L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, la Scuola e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art. 1, punto 7 del D.M. 239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente documentata. L'attestazione della frequenza spetta al Supervisore e al Responsabile dell'Ente che controfirmano l'apposito libretto delle presenze rilasciato dall'Università.
4. Ogni tirocinante, prima dell'inizio delle attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell'Ente contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il periodo di tirocinio;
 - L'area di tirocinio [Psicologia Clinica oppure Psicologia dello Sviluppo oppure Psicologia Sociale oppure Psicologia Generale]
 - Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio;
 - I dati del Supervisore: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi; attività svolta all'interno dell'Ente;
 - La programmazione dell'esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; Metodi, tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti (tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il Supervisore, ecc.); Strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere e utilizzare; Fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività; Tempi e modalità di verifica in itinere dell'esperienza; Modalità di verifica finale: dell'apprendimento, dell'acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell'esperienza.
5. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Ente, alla Segreteria Studenti della Scuola.

Art. 3 - Diritti e doveri

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:
 - Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Ente;
 - Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Frequentare l'Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
2. L'Ente, da parte sua, si impegna a:
 - Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
 - Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Ente ospitante;

Art. 3 bis – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Si dà atto che in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro entrambe le parti sono tenute al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare per quel che concerne l'informazione e la formazione, secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, l'informazione è a carico dell'Ente ospitante, così come la formazione specifica, qualora i rischi risultino diversi rispetto a quelli per i quali risulta già somministrata la relativa formazione.

Allo stesso modo, se durante l'attività il tirocinante risultasse esposto a rischi rilevanti per la salute, sarà cura dell'Ente ospitante informarne l'Università affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi datoriali.

Infine l'Ente ospitante dichiara di aver adottato un efficace ed efficiente sistema di gestione delle emergenze, al quale il tirocinante è tenuto ad attenersi durante il periodo di attività.

Art. 4 - Copertura assicurativa

Il tirocinante è assicurato per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio da parte dell'Università attraverso una Polizza per la Responsabilità civile stipulata con una compagnia assicurativa operante nel settore.

I tirocinanti sono tenuti ad aderire alla polizza cumulativa di Ateneo contro gli infortuni, come da indicazioni fornite tramite il sito web della Scuola. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed alla Scuola.

Art. 5 - Liberatoria

La convenzione non riveste carattere di esclusività e con essa l'Ente e la Scuola non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 6 - Recesso

L'Ente e la Scuola di Psicologia potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo PEC e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla convenzione da parte della Scuola di Psicologia, una volta attuata la procedura prevista dai Regolamenti del Tirocinio.

Art. 7 - Trattamento dei dati

L'Ente e la Scuola sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L'Ente e la Scuola si qualificano come autonomi titolari del trattamento. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità **triennale** salvo disdetta da parte dell'Ente e/o della Scuola di Psicologia con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 9 – Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale. L'imposta di bollo è a carico

dell'Ente ospitante, che dovrà fornire alla Scuola prova dell'assolvimento, tramite apposita dichiarazione o in subordine inviando copia della presente su cui è stata apposta marca da bollo.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra l'Ente e la Scuola di Psicologia. Sono fatti salvi i tirocini in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Data, 21/02/2022

Per l'Università degli Studi di Firenze

Scuola di Psicologia

**IL DELEGATO ALLE STRUTTURE DI
TIROCINIO POSTLAUREAM**

Prof. Claudio Sica

Per l'Ente

Azienda Sanitaria Locale Rieti

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Petti Anna**

.....



Firmato
digitalmente da:
CLAUDIO SICA
Università degli
Studi di Firenze
Firmato il: 10-
02-2022
17:39:31
Seriale
certificato:
466563
Valido dal 16-
09-2019 al 16-
09-2022